



Proposta n. 2046 / 2020

**PUNTO 16 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 10/11/2020**

ESTRATTO DEL VERBALE

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1490 / DGR del 10/11/2020**

**OGGETTO:**

L.R. 4 maggio 2020, n.14 "Boschi didattici del Veneto" - Istituzione dell'Albo regionale dei Boschi didattici.



### **COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE**

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
Segretario verbalizzante	Roberto Marcato	Presente
	Mario Caramel	

### **RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI**

**GIANPAOLO E. BOTTACIN**

### **STRUTTURA PROPONENTE**

**AREA SVILUPPO ECONOMICO**

### **APPROVAZIONE**

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: L.R. 4 maggio 2020, n.14 “Boschi didattici del Veneto” – Istituzione dell’Albo regionale dei Boschi didattici.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

La Regione del Veneto con il presente provvedimento definisce i requisiti per l’iscrizione all’Albo regionale dei Boschi didattici, di cui all’articolo 3 della L.R. n. 14/2020, nonché il procedimento amministrativo per l’iscrizione all’Albo e la modalità di gestione dell’Albo dei boschi didattici del Veneto.

---

Il relatore riferisce quanto segue.

La legge regionale 4 maggio 2020, n. 14, “Boschi didattici del Veneto” propone di istituire un circuito di “boschi didattici” al fine di promuovere la conoscenza del settore forestale, sostenere e diffondere la cultura della tutela ambientale e del patrimonio boschivo regionale e valorizzare le figure agro-forestali, ivi compreso l’imprenditore agricolo, operanti sul territorio, incentivando forme di reddito complementari alla produzione agro-forestale più tradizionale.

Con DGR n. 992 del 21 luglio 2020, la Giunta regionale ha avviato le prime attività previste dalla Legge per la definizione del logo dei boschi didattici e per la predisposizione di un piano di comunicazione per la promozione e pubblicizzazione del progetto in argomento.

Con il presente provvedimento si procede all’istituzione dell’Albo regionale dei Boschi didattici, di cui all’articolo 3 della L.R. n.14/2020, per il riconoscimento ufficiale di quei soprassuoli arborati che presentano le caratteristiche idonee.

I requisiti forestali, didattici e logistici riportati all’articolo 4 della legge medesima, sono stati interamente ripresi e dettagliati, per far sì che i soprassuoli che verranno riconosciuti (boschi naturaliformi o impianti di arboricoltura da legno) rispondano al meglio a quelle che sono le finalità delle legge, ovvero la diffusione della cultura e della conoscenza forestale ed ambientale.

Per tale ragione vengono esclusi gli impianti monospecifici, che non rappresentano adeguatamente l’ecosistema forestale, con le sue specie nemorali e di sottobosco, erbacee ed arbustive. Si sono esclusi anche gli impianti che utilizzano specie esotiche, perché non rappresentative dell’ecosistema e della cultura locale, del patrimonio artistico e paesaggistico del territorio veneto. E’ stata inoltre prevista una superficie minima di 2,5 ettari, per assolvere al meglio le esigenze di didattica, formazione, educazione naturalistica, in un contesto che sia in grado di assolvere ai molteplici servizi ecosistemici ad esso legati (es: tutela della biodiversità, barriera alla diffusione di inquinanti, assorbimento dei gas ad effetto serra, produzione legnosa, produzione di prodotti secondari, ecc..).

Un ultimo aspetto che viene affrontato è la descrizione del percorso formativo per gli operatori didattici, di cui all’articolo 5 della legge in argomento. Il corso, della durata di almeno 64 ore (8 giornate), è composto di quattro moduli di diverso contenuto: Storia del territorio, Scienze naturali e Scienze forestali, Escursionismo.

Seppur non approfondito come i corsi destinati agli operatori naturalistici o alle guide ambientali, le materie affrontate consentono di fornire ai partecipanti un quadro esaustivo delle principali materie connesse alla didattica in bosco, compresa un’introduzione sugli elementi della comunicazione efficace, accompagnamento e gestione di gruppi, soprattutto di età scolare, didattica ambientale ed elementi di primo soccorso.

Nello specifico, l’**Allegato A** al presente provvedimento definisce, dunque, i requisiti sia dei boschi che degli operatori per l’iscrizione all’Albo regionale dei Boschi didattici, definisce le procedure per l’iscrizione e le modalità per la tenuta di tale albo presso la Direzione AdG FEASR e Foreste.

Si ritiene, infine, di incaricare il Direttore della Direzione AdG FEASR e Foreste della predisposizione e approvazione con proprio atto, della modulistica relativa alla domanda di iscrizione all’Albo.



Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii. "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la Legge regionale 4 maggio 2020, n. 14, "Boschi didattici del Veneto";

VISTA la DGR n. 992 del 21 luglio 2020, "L.R. 4 maggio 2020, n.14 "Boschi didattici del Veneto" - Avvio delle attività inerenti la definizione del logo e dell'attività promozionale del circuito dei boschi didattici (articoli 9 e 10)";

DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1138 del 31.07.2018 ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

## DELIBERA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riportante i requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale dei Boschi didattici del Veneto, nonché il procedimento amministrativo per l'iscrizione all'Albo e la modalità di gestione;
3. di incaricare il Direttore della Direzione AdG FEASR e Foreste della predisposizione e dell'approvazione con proprio provvedimento della modulistica relativa alla domanda di iscrizione all'Albo;
4. di aprire i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'Albo regionale dei Boschi didattici a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione AdG FEASR e Foreste dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione

IL VERBALIZZANTE  
Segretario della Giunta Regionale  
Avv. Mario Caramel



**ALBO REGIONALE DEI BOSCHI DIDATTICI****Procedimento amministrativo per l'istruttoria delle domande di iscrizione all'albo dei Boschi didattici del Veneto  
(Legge regionale 4 maggio 2020, n. 14)****1. PREMESSA**

L'articolo 3 della L.R. n. 14/2020, Boschi didattici del Veneto, istituisce l'Albo regionale dei Boschi didattici, di seguito Albo, la cui tenuta ed aggiornamento è demandata alla struttura regionale competente in materia di foreste.

Con l'istituzione dell'Albo la Regione del Veneto intende promuovere la conoscenza del comparto forestale, sostenere l'attività di divulgazione forestale e ambientale, diffondere la cultura della tutela e conservazione del patrimonio boschivo, valorizzare le figure agro-forestali operanti sul territorio e incentivare forme di reddito complementare alla più tradizionale produzione legnosa.

Il presente provvedimento pertanto definisce, nel rispetto dei principi e delle finalità della legge le procedure per l'iscrizione e le modalità per l'aggiornamento dell'Albo dei boschi didattici del Veneto.

**2. FINALITA'**

L'Albo è istituito con l'intento di:

1. promuovere le conoscenze in materia forestale con particolare riguardo allo sviluppo della didattica all'aperto sul campo, alla formazione gestionale e selvicolturale, al sostegno dell'attività scientifica e di ricerca;
2. valorizzare l'economia, le tradizioni locali e le specifiche vocazioni dell'area boscata tramite studi di tipo etnografico, storico, artistico e culturale;
3. garantire la divulgazione della cultura forestale e ambientale, del benessere sociale, della mobilità lenta.

L'iscrizione all'Albo è volontaria e gratuita.

**3. DEFINIZIONE DI BOSCO DIDATTICO**

Il "Bosco didattico" è l'area boscata definita ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di proprietà pubblica o privata, caratterizzata dalla rilevanza della composizione botanica arborea, arbustiva ed erbacea, rappresentativa del sito o di particolari endemismi locali, nonché gli impianti di arboricoltura da legno e le formazioni boschive di origine artificiale realizzate su terreni ex agricoli.

**4. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO**

L'articolo 2 della legge in argomento individua una serie di requisiti specifici dei boschi didattici, che vengono di seguito riportati ed integrati al fine di uniformarsi al meglio con le finalità evidenziate al paragrafo due.

**a) Requisiti di natura forestale:**

- 1) titolo di conduzione in corso di validità per le particelle catastali costituenti il bosco;
- 2) iscrizione all'anagrafe regionale del settore primario mediante costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale presso AVEPA;
- 3) forma di governo dei boschi naturaliformi: fustaia, ceduo composto, ceduo matricinato - non è ammesso il ceduo semplice;
- 4) nel caso di impianti di arboricoltura da legno è richiesta una composizione botanica arborea ed arbustiva, rappresentative del sito; sono sempre esclusi gli impianti monospecifici (es: pioppeti), i cedui a rapida rotazione (short rotation), gli impianti caratterizzati da specie esotiche (es: paulonia) e le formazioni lineari;
- 5) in tutti i casi è richiesta un'estensione minima del popolamento di 2,5 ha accorpati.  
A tale proposito, possono essere conteggiati nella superficie minima, fino al limite massimo del



49ad6cf1



20% dell'area, la viabilità di accesso, in quanto finalizzata all'attività ricreativa, le strutture edificate preesistenti da destinare alle funzioni didattiche e di servizio, gli spazi aperti a fondo naturale (radure), compresi gli specchi d'acqua. Eventuali inclusi agricoli non concorrono invece a determinare la superficie minima.

b) Requisiti didattici:

- 1) presenza di percorsi didattici e di aree attrezzate per le attività didattiche;
- 2) programmazione di iniziative per la valorizzazione specifica dell'area (es: mostre, convegni, seminari, giornate all'aperto...), sintetizzate in un apposito Piano delle attività didattiche;
- 3) messa a disposizione di materiale didattico-informativo (anche in fase di predisposizione);
- 4) presenza di almeno un operatore dedicato all'attività didattica, che conduce le visite guidate nell'area di interesse, formato secondo le indicazioni riportate al paragrafo 5;

c) Requisiti logistici:

- 1) disponibilità di un'area idonea al parcheggio di autoveicoli e autobus;
- 2) viabilità di accesso che consenta il transito di gruppi di persone (adulti e bambini) e, ove le caratteristiche specifiche del sito lo consentano (es: pendenza, esposizione, fondo), di carrozzelle per disabili e passeggini;
- 3) presenza di almeno un'aula didattica posta in prossimità del popolamento, completa di uno o più tavoli, posti a sedere, attrezzatura varia per lo svolgimento dell'attività didattica, nel caso di maltempo;
- 4) servizi igienici idonei alle attività svolte;

d) Requisiti di sicurezza:

- 1) documento di valutazione dei rischi redatto, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", da un tecnico abilitato;
- 2) polizza di responsabilità civile per danni a terzi per l'ammontare di almeno 1 milione di euro;
- 3) regolamento, da esporre presso l'entrata, con indicate le norme di comportamento.

## 5. FORMAZIONE

L'articolo 5 della L.R. n. 14/2020 riporta i requisiti che deve possedere l'operatore responsabile dell'attività didattica:

- a) possesso di diploma di laurea in discipline agro-forestali, ambientali, naturali, biologiche;  
oppure
- b) possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, accompagnato da attestato di frequenza e profitto di adeguato percorso formativo;  
oppure
- c) titolare della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice Civile, iscritto all'INPS e in possesso di attestato di frequenza e profitto di adeguato percorso formativo.

Il percorso formativo dell'operatore didattico previsto dall'articolo 5 della Legge ha la finalità di assicurare in capo agli operatori le competenze indispensabili per la conoscenza del territorio, con particolare riguardo al comparto forestale ed alle informazioni di interesse selvicolturale, naturalistico, ambientale e storico-culturale. Oltre a ciò, il corso comprende un'introduzione agli elementi di efficace comunicazione, accompagnamento e gestione di gruppi, soprattutto in età scolare, alla didattica ambientale ed elementi di primo soccorso.

La formazione prevista ha la finalità specifica di istruire sugli aspetti peculiari dei boschi del Veneto; ciò che verrà acquisito in termini di "modus operandi" sarà bagaglio culturale di ogni formato, utilizzabile in contesti omogenei riconducibili all'ambiente forestale.

L'iniziativa formativa non è abilitante all'esercizio della professione di guida naturalistica ma è tesa ad ampliare le conoscenze selvicolturali e ambientali e a fornire strumenti adeguati per l'accompagnamento di gruppi (adulti e ragazzi) in ambiente.

Il corso è obbligatorio per gli operatori in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o per gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice Civile, iscritti all'INPS. Il corso è



49ad6cf1



comunque aperto, anche se non obbligatorio, anche ai laureati in discipline agro-forestali, ambientali, naturali o biologiche.

La durata minima complessiva del corso è stabilita in 64 ore (con un massimo di 8 ore giornaliere). Gli argomenti obbligatori essenziali devono riguardare.

#### MODULO A – Storia del Territorio (8 ore)

- Cenni storici, artistici, culturali e dell'economia e delle tradizioni locali legate al bosco;
- Valorizzazione delle specifiche vocazioni delle aree designate, anche di carattere rurale.

#### MODULO B – Scienze Naturali (16 ore)

- Cenni di meteorologia e clima (fasce climatiche e conseguenze sulla distribuzione della vegetazione, variazioni in base all'altitudine, aspetti particolari come ad es. inversione termica, ecc.);
- Cenni di Ecologia generale, vegetale ed animale (componenti biotici, abiotici e loro interazioni);
- Ecosistemi ed equilibri naturali;
- Impatto delle attività umane sull'ambiente (l'uomo come fattore ecologico).

#### MODULO C – Scienze forestali (24 ore)

- Cenni di Botanica sistematica e forestale;
- Morfologia funzionale degli alberi (portamento, forma delle foglie, ecc.);
- Flora e vegetazione secondo un gradiente altitudinale: dalla pianura al limite superiore del bosco (tipologie di bosco, formazioni forestali, ecc.);
- La fauna (insetti, anfibi, mammiferi, ungulati, avifauna, ecc.);
- Cenni di selvicoltura (forme di governo, interventi selvicolturali, selvicoltura naturalistica, ecc.).

#### MODULO D - Escursionismo (16 ore)

- Didattica ambientale ed accompagnamento gruppi;
- Cartografia, equipaggiamento e sentieristica;
- Primo soccorso outdoor.

## 6. DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione all'Albo, redatta secondo il modello reperibile all'indirizzo web: <https://regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste>, deve essere inviata alla Direzione AdG FEASR e Foreste tramite posta elettronica certificata (PEC), completa della relazione redatta da un tecnico agro-forestale iscritto all'Ordine o Albo di riferimento, che dettaglia il possesso dei requisiti di cui al paragrafo precedente, e del Piano delle attività didattiche.

Il procedimento di iscrizione all'Albo si conclude entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Per le gli aspetti procedurali non dettagliati nel presente documento, si rinvia a quanto stabilito dalla L. n. 241/1990.

Il provvedimento di riconoscimento del Bosco didattico è adottato dal Dirigente della Direzione AdG FEASR e Foreste, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e pubblicizzato sul sito istituzionale della Regione Veneto nella sezione dedicata.

## 7. ARTICOLAZIONE DELL'ALBO

L'Albo si articola in due sezioni:

- A) Boschi naturaliformi;
- B) Impianti di arboricoltura da legno.

Al fine di facilitare la consultazione da parte dei portatori di interesse è richiesta la compilazione di una breve scheda descrittiva delle principali caratteristiche dell'area e dei servizi offerti, compresi quelli eventualmente diversi dall'attività didattica legata al bosco.

## 8. GESTIONE DELL'ALBO

La gestione dell'Albo è curata dalla Direzione AdG FEASR e Foreste che provvede:



49ad6cf1



- 1) all'aggiornamento sulla base della presentazione delle istanze o a segnalazioni di modifiche attestate dai gestori dei boschi;
- 2) alla revoca del riconoscimento di Bosco didattico e cancellazione dall'Albo nei casi previsti dalla legge.

Il gestore ha l'obbligo di comunicare e documentare alla Direzione suddetta, entro 30 giorni dal loro verificarsi, ogni tipo di variazione dei dati presentati in sede di iscrizione.

Il gestore ha, inoltre, l'obbligo di presentare alla Direzione medesima, entro la fine di ogni anno, una breve sintesi dell'attività didattica svolta rispetto a quella pianificata, tra cui il dettaglio dell'esito della Festa dei boschi didattici, di cui all'articolo 8 della L.R. 14/2020.

L'Albo dei Boschi didattici della regione Veneto è consultabile al seguente indirizzo: <https://regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste>.

## 9. REVOCA, CANCELLAZIONE E REINTEGRAZIONE DALL'ALBO

La Direzione AdG FEASR e Foreste, previa comunicazione di avvio del procedimento, procede alla revoca del Bosco didattico dall'Albo nei casi previsti dalla Legge:

- a) compiute, reiterate e gravi sanzioni alle norme dell'Unione europea, nazionali e regionali;
- b) perdita dei requisiti specifici di cui al paragrafo 4;
- c) comunicazioni erranee o irregolari in ordine ai requisiti specifici di cui al paragrafo 4 o alle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di iscrizione;
- d) richiesta del proprietario o gestore del bosco;

La revoca è disposta entro 60 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, trasmesso via PEC e con invito a presentare le proprie osservazioni e a regolarizzare i rilievi contestati nei successivi 30 giorni. A seguito dell'adempimento da parte del proprietario di quanto richiesto, la Direzione AdG FEASR e Foreste provvede a reintegrare il Bosco didattico nell'Albo; in caso contrario ne dispone la cancellazione e provvede al recupero di eventuali contributi finanziari concessi.

Il riconoscimento del Bosco didattico decade nei casi di:

- a) dichiarazioni mendaci, seguite da segnalazione all'autorità giudiziaria competente per territorio;
- b) incendio boschivo, con area riportata nell'apposito catasto delle aree percorse dal fuoco da parte degli organi competenti;
- c) deterioramento del bosco per cause che comportano rischi per l'incolumità pubblica, quali ad esempio attacchi parassitari o eccezionali eventi atmosferici.

La dichiarazione di decadenza viene assunta entro 30 giorni dall'accertamento della causa da parte della Direzione AdG FEASR e foreste e determina la cancellazione del Bosco didattico dall'Albo.

Il provvedimento di revoca o di decadenza del riconoscimento è notificato agli interessati entro 15 giorni dalla data di emanazione.

I boschi didattici cancellati o decaduti dall'Albo possono richiedere una nuova iscrizione, qualora siano nuovamente soddisfatti i requisiti previsti.



49ad6cf1

